



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **4795/2020 R.G.** promossa da:

, con il patrocinio degli avv.ti LARATRO
MASSIMO, VITALE DOMENICO, PIRONTI ANTONIO, con elezione di domicilio in
Milano viale Monte Nero, 28

contro:

con il patrocinio dell'avv.

con elezione di domicilio in]

Oggetto: contratto a termine

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso trasmesso in via telematica il giorno 11.05.2020 e regolarmente notificato la
ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di avere sottoscritto con la cooperativa due
contratti a tempo indeterminato e tempo pieno, con inquadramento nel livello C1 ccnl
cooperative sociali e adibizione alle mansioni di assistente di base;

il primo con decorrenza dal 01.08.2012 al 31.10.2012, presso la residenza per anziani
, sita in . (doc. 1 fasc ricor).

Il secondo con decorrenza dal 19.03.2020 al 30.04.2020 presso la residenza per anziani
, sita in (doc. 2 fsc ricor).

Alla scadenza del secondo contratto il rapporto di lavoro era cessato.

Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha eccepito la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 31.07.2012 con decorrenza dal 01.08.2012 al 31.10.2012 -per avere omesso parte convenuta di effettuare la valutazione rischi- e/o del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 18.03.2020 con decorrenza dal 19.03.2020 al 30.04.2020 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, commi 1 e 4, e 21, comma 1, D. Lgs. 81/2015, che in punto di rinnovi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevede che: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1

(...)

In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato".

La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

1) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 31.07.2012 con decorrenza dal 01.08.2012 al 31.10.2012 e/o del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 18.03.2020 con decorrenza dal 19.03.2020 al 30.04.2020, accertare e dichiarare la sussistenza, a far data dal 31.07.2012, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, tra la ricorrente e la _____ di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2) previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e/o nullità e, comunque, inefficacia della interruzione del rapporto di lavoro così come intervenuta a far data dal 30.04.2020, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di

causa, ordinare alla

la re-immissione e/o ri-

ammissione in servizio della ricorrente e condannare la stessa fondazione convenuta, in persona del rappresentante legale pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 28, comma II°, D.Lgs. 81/2015, la somma di € 17.942,73 lordi (€ 1.495,22 lordi x 12), ovvero di quell'altra diversa somma a tale titolo ritenuta di giustizia;

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;*
- il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze;*
- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva*

si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità di entrambi i CTD sottoscritti con la ricorrente. La cooperativa ha prodotto il DUVRI e quanto al secondo contratto ha sostenuto che in considerazione del tempo trascorso tra i due contratti di lavoro, della diversa unità produttiva in cui è stata utilizzata la ricorrente, dell'emergenza COVID che ha portato necessariamente la
a cercare nuove risorse per fare fronte all'improvvisa carenza di personale, che non può esservi alcuna comunanza di causa tra i due rapporti di lavoro e, pertanto, non vi sia alcun diritto del lavoratore da tutelare.

Fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa documentale, il giudice, all'udienza del 9.12.2020, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo, riservando il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.

In diritto:

Il ricorso è risultato i parte fondato e deve essere accolto come da dispositivo per le ragioni che di seguito si espongono.

I fatti di causa sono documentali e pacifici e si sono svolti con le modalità in precedenza descritte.

Va in primo luogo rilevato che deve essere respinta in quanto infondata l'eccezione di nullità dei contratti a termine per mancanza della valutazione dei rischi.

costituendosi ha prodotto sub il Documento di Valutazione dei rischi adottata nel gennaio 2010 e relativi aggiornamenti (docc. da 3 a 8 fasc conv.) per entrambe le strutture a cui è stata addetta la ricorrente.

Fondata è poi l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del primo contratto a termine, conclusosi il 31.10.2012, in quanto non risultano impugnazioni precedenti a quella del 11.15.2020 (doc 3 fasc della ric).

Il ricorso va invece accolto con riferimento al secondo contratto, avente decorrenza dal del 19.03.2020 al 30.04.2020. Trattandosi infatti di contratto sottoscritto tra le stesse parti, avente ad oggetto le medesime mansioni e l'attribuzione dello stesso inquadramento, deve ritenersi trattarsi di rinnovo di contratto precedente, del tutto irrilevante è il tempo intercorso tra il primo e il secondo contratto.

Ciò premesso, emerge con evidenza dalla lettera di assunzione prodotta sub doc 2 la mancanza di ogni riferimento ad una delle condizioni in presenza delle quali la disciplina del combinato disposto degli artt. 21 e 19 del d. lgs. consente il rinnovo, e cioè:

- a) *esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;*
- b) *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria*

Le indicate esigenze non sono state in alcun modo, neppure con riferimento de relato, indicate nel contratto impugnato.

Solo con la memoria di costituzione la parte convenuta ha dedotto che, *causa emergenza COVID, la . ha visto andare contemporaneamente in malattia nel mese di marzo 2020 ben 38 operatori ASA su 100 (doc. 12, si consideri che il dato fornito comprende solo gli operatori con prognosi superiore a 14 giorni) .*

La deduzione deve ritenersi tuttavia tardiva, era onere della società indicare nel contratto la ragione sostitutiva e specificare altresì i nominativi o quantomeno i profili e la collocazione dei lavoratori sostituiti dalla ricorrente. In mancanza di tale specificazione preventiva nessun controllo è infatti possibile.

Le conseguenze di tale omissione sono previste dall'art 21 cit, che stabilisce:

In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Va conseguentemente accertata e dichiarata l'illegittimità del rinnovo dal 19.03.2020 al 30.04.2020 del contratto a termine tra le parti. Ne consegue che il rapporto tra le parti è divenuto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 19.03.2020.

va quindi condannata a riammettere in servizio la ricorrente, e a pagare n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ((€ 1.495,22 lordi), quindi complessivamente € € 4.485,66, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Le spese di lite vengono poste a carico della società resistente in applicazione del principio di soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

-accerta e dichiara la sussistenza, a far data dal 19.03.2020, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo pieno, con inquadramento al livello nel livello C1 del CCNL cooperative sociali, tra . e .

-ordina : di ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente e condanna la parte convenuta al pagamento della indennità risarcitoria nella misura di tre mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR e quindi nella complessiva somma di € 4.485,66 (€ 1.495,22 lordi x3) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sentenza al saldo;

-respinge le ulteriori domande di cui al ricorso

-condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 , oltre IVA, CPA, 15% spese generali

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 09/12/2020

il Giudice

Dott.ssa Silvia Ravazzoni